



CERTING

Certifichiamo
le competenze professionali.

g

REGOLAMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DELL'INGEGNERE ESPERTO IN

AMBITO FORENSE

Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 03 febbraio 2022. L'originale firmato è conservato nell'archivio del Direttore della Certificazione.



INDICE

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RUOLI E FUNZIONI	4
3. RIFERIMENTI	5
3.1 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI DI SETTORE	5
3.2 RIFERIMENTI GENERALI	5
4. DEFINIZIONI	5
5. MODALITA' OPERATIVE	6
5.1. REQUISITI DI ACCESSO ALL'ESAME	6
5.1.1 ISTRUZIONE	6
5.1.2 ESPERIENZA	6
6. REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI	8
7. RINNOVO DEL CERTIFICATO	8



1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento stabilisce i principi e i criteri per la valutazione delle competenze dei professionisti che richiedono la certificazione come ingegneri con esperienza nell'applicazione dei metodi e delle conoscenze scientifiche dell'ingegneria al processo di analisi dei problemi tecnici nell'ambito del contenzioso giudiziario, sia in procedimenti penali, civili ed amministrativi.

Compito dell'ingegnere forense è quello di fornire consulenza tecnica all'Autorità Giudiziaria o alle Parti. Nel primo caso, il professionista viene nominato quale CTU del magistrato civile (nei procedimenti di istruzione preventiva o nei giudizi di merito) oppure, in campo penale, può esercitare le funzioni di consulente della magistratura inquirente (Procura della Repubblica) o di perito di quella giudicante. Se nominato dalle parti (CTP) viceversa, l'Ingegnere Forense, non solo può assistere soggetti (pubblici o privati) nell'ambito del contenzioso giudiziario ma, anche al di fuori di esso, può fornire la consulenza tecnico-giuridica relativa alla maggior parte delle attività dell'ingegneria Civile, industriale ed informatica in genere.

L'Ingegnere esperto in ambito forense è strumento di ausilio del giudice e nel contempo costituisce figura di professionista garante per le parti e per gli utenti della giustizia. Pertanto l'Ingegnere Forense deve avere competenze tecniche ma anche giuridiche.

Egli opera in vari ambiti che possono essere riassunti in:

Ingegneria forense Civile

- edilizia ed urbanistica
- inquinamento ambientale
- ingegneria sanitaria
- inquinamento acustico
- infrastrutture
- geotecnica
- estimo
- gestione contrattuale e gestione dei lavori

Ingegneria forense Industriale

- impianti chimici
- impianti e reti elettriche
- incidentistica aeronautica
- incidentistica navale
- incidentistica ferroviaria
- incidentistica stradale



Ingegneria forense informatica

sicurezza informatica

reti di telecomunicazione

Ingegneria forense strutturale

crolli e dissesti

interventi urgenti di messa in sicurezza

grandi opere (dighe, gallerie, ponti)

Pertanto la certificazione può essere rilasciata, a titolo non esaustivo, nelle seguenti specializzazioni (o loro mix):

- Civile
- Industriale
- Informatica
- Strutturale
- Appalti, contratti e contenziosi
- Brevetti e marchi
- Infortunistica stradale

Il candidato può tuttavia scegliere una diversa dizione per la propria specializzazione, comunque coerente con i requisiti base del campo prescelto

2. RUOLI E FUNZIONI

Nel campo più sopra descritto, nelle sue diversificate specializzazioni, l'Ingegnere esperto l'Ingegnere forense può ricoprire il ruolo di consulente tecnico di Ufficio nominato dal Giudice o come perito di parte in un procedimento giudiziario, per indagini in aspetti di carattere tecnico-scientifico che possono riguardare:

dissesti, vizi e difetti costruttivi, danni a persone o cose, sicurezza, estimo, contenzioso negli appalti, contratti, brevetti, contabilità dei lavori in qualunque tipo di costruzione o prodotto, in ambito del settore dell'Ingegneria Civile, nel settore dell'Ingegneria Industriale ed informatica;

Ma l'ingegnere forense può essere chiamato anche a fornire consulenze tecnico-giuridiche alla normale attività di professionisti, di imprese proprio per ridurre possibili incidenti e contenziosi.

L'Ingegnere forense può essere:

1. libero professionista, firmatario in prima persona di perizie, consulenze ecc.
2. libero professionista o dipendente al servizio di organismi professionali complessi



(studi con più addetti, società di ingegneria, ecc.) dove svolge attività specialistiche tecnico-legali

3. dipendente di aziende industriali, pubbliche e/o private, con mansioni specialistiche nel comparto tecnico-legale
4. dipendente di amministrazioni pubbliche, con mansioni specialistiche nel comparto tecnico-legale
5. docente universitario e/o di scuola specialistica, ricercatore o ricercatore nell'ambito tecnico-legale.

3. RIFERIMENTI

3.1 Principali Riferimenti normativi e legislativi di settore

- Nozioni di diritto civile, diritto penale, diritto Amministrativo, diritto Processuale, per quanto strettamente necessario alle pratiche di ingegneria forense.
- RD 28 ottobre 1940 n.1443 e e successivi decreti
In particolare:
 - Principali norme attuative del Codice di procedura civile-capo II sezione I (artt. 13-24 e artt,89-92)
 - Codice procedura civile artt. 191-197;
 - DM.30/05/202 e DPR 115/2002 sui compensi al CTU

Oltre alla suddetta parte giuridica il professionista dovrà conoscere le norme tecniche relative al comparto in cui opera, per quanto interessi le attività tecnico-legali effettuate.

3.2 Riferimenti generali

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del Personale".
- Regolamento Generale per la Certificazione

4. DEFINIZIONI

Si utilizzano termini e definizioni riportati nei documenti di riferimento, in particolare i seguenti:

Candidato: persona che svolge l'attività oggetto di certificazione e che partecipa al processo di certificazione.

Servizio: risultato dell'attività del candidato, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme nazionali o internazionali,

Organismo di Certificazione: Organismo indipendente che attua e gestisce un sistema di certificazione di conformità che consente di dichiarare che determinate persone operano con adeguata competenza e seguono le specifiche di un determinato regolamento tecnico.

Valutazione: azione mediante la quale Certing accerta la competenza del candidato e controlla l'operato della persona certificata al fine di giudicare la sua conformità alle norme e regolamenti di riferimento.



Valutatore: ingegnere in possesso di pertinenti qualifiche personali e tecniche, verificate da Certing.

Certificato: documento rilasciato in conformità alle regole dello schema di certificazione.

Centro di esame: luogo nel quale vengono svolti i colloqui finali di valutazione.

Esame finale: colloquio tra candidato e Gruppo di valutazione teso a verificare il possesso delle competenze specifiche conformi a quelle previste per lo schema di certificazione richiesto.

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1. Requisiti di accesso all'esame

L'accesso all'esame è consentito ai candidati che conseguono il superamento dei requisiti riportati nei successivi punti.

5.1.1 Istruzione

Il requisito minimo per accedere alla certificazione è il possesso del diploma di laurea in ingegneria triennale o magistrale.

Qualora il ruolo da certificare rientrasse tra quelli riservati per legge, l'ingegnere dovrà risultare iscritto all'Ordine degli ingegneri provinciale nel settore di riferimento.

Per tutti i ruoli e le funzioni elencate nel Cap 2, l'ingegnere dovrà dimostrare conoscenze, abilità specifiche ed esperienze coerenti con il ruolo dichiarato, aggiornate con continuità nel corso della vita professionale.

5.1.2 Esperienza

Per quanto attiene alle esperienze:

gli Ingegneri per tutti i tipi di occupazione (di cui al cap. 2) dovranno per es.:

- aver svolto perizie /consulenze specialistiche nell'ambito del comparto prescelto
- aver svolto attività tecnico-legali nell'ambito del comparto prescelto

Il candidato deve documentare di aver maturato un'esperienza professionale in materia di ingegneria forense per un periodo minimo di 2 anni per la certificazione **Certing** e per un minimo di 5 anni per la certificazione **Certing Advanced**. Può dimostrare l'esperienza di lavoro specifica, avendo svolto mansioni quale CTU e/o CTP o altre attività tecnico-legali nella specializzazione prescelta.

Le suddette esperienze dovranno, di regola, essere documentate da: ordinanze di nomina quale CTU da parte del Giudice, deposito nomina quale CTP da parte di un legale, lettere di referenza ed altra documentazione pertinente (frontespizi di rapporti, stralci di perizie,...) in cui devono comparire Nome e Cognome del candidato, Datore di lavoro/Committente, funzioni e attività



svolte e durata delle attività. Qualora la documentazione non sia dotata formalmente di tutte le informazioni prima elencate, dovrà comunque poter essere riferita al candidato al di fuori di ogni ragionevole dubbio e atta a permettere la valutazione da parte del gruppo di valutazione (cap. 5.3).

Per essere ammessi all'esame i candidati devono soddisfare tutti i requisiti sopra indicati, attraverso:

- la presentazione di idonea documentazione;
- richiamo della stessa documentazione in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli art. 47 e 76 del D.P.R. 445:2000 e comunque soggetta a verifica su richiesta da parte di Certing (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy).

5.2 Richiesta di certificazione

Il candidato che intende ottenere la certificazione deve presentare richiesta attraverso la piattaforma Certing accedendo con le credenziali di riconoscimento attribuite dall'Albo unico alla prima iscrizione.

Al ricevimento della richiesta l'Agenzia Certing verifica la completezza dei dati ed effettua la verifica dei requisiti sopra indicati, con particolare attenzione alla formazione ed esperienza lavorativa specifica maturata nel campo di competenza.

Nel caso di esito non soddisfacente viene richiesta al candidato l'integrazione delle esperienze e/o della formazione fornite, per soddisfare i requisiti ed eventualmente colmare le lacune indicate.

5.3 Valutazione della documentazione

Verificato il possesso dei requisiti, al candidato viene richiesto di caricare in piattaforma la documentazione probatoria per ogni esperienza e formazione inserita a supporto della richiesta di certificazione. La documentazione dovrà attestare la capacità personale di assunzione di responsabilità del candidato in riferimento al ruolo di ingegnere esperto in ambito forense e l'aggiornamento formativo sulla specifica materia.

La documentazione esibita potrà consistere in elaborati tecnici progettuali, relazioni, stime, schemi, ecc. e qualsiasi altro documento utile a dimostrare un'attività professionale tracciabile, da cui si evinca l'assunzione di responsabilità per le mansioni caratteristiche dell'ingegnere esperto in ambito forense. Il gruppo di Valutazione analizza e verifica la documentazione presentata ed esprime una valutazione in merito, redigendo apposito verbale. In fase di valutazione ciascun valutatore può richiedere integrazione della documentazione, utile ad un'analisi oggettiva della richiesta.

5.4 Svolgimento dell'esame

A seguito della valutazione documentale viene definita la sessione di esame in cui il candidato si confronta con il gruppo di valutazione. L'esame è costituito da un colloquio che si svolge presso una sede qualificata dell'Agenzia Certing sul territorio, comunicata tempestivamente al candidato.



Il colloquio verte su un confronto con il candidato, della durata compresa tra 45 e 60 minuti, teso sostanzialmente a saggiare la verità di quanto presentato dal candidato nel CV e nella documentazione probatoria, in relazione alla richiesta di certificazione.

Il colloquio ha quindi lo scopo di:

- confermare le competenze acquisite in relazione ai titoli posseduti dal candidato;
- approfondire le tematiche illustrate nel presente documento tecnico;
- approfondire la capacità del candidato di calarsi in situazioni tipiche del ruolo per il quale si candida;
- chiarire eventuali punti poco chiari emersi durante la valutazione documentale;
- verificare la conoscenza dei sistemi legislativi;
- verificare la conoscenza tecnica specifica relativa al comparto prescelto.

Le domande poste al candidato dal Gruppo di Valutazione, dovranno toccare tutti i punti sopra esposti, fino a raggiungere il convincimento che vi sia coerenza tra le conoscenze /abilità /esperienze del candidato e il campo con l'eventuale specializzazione che egli chiede di certificare.

Al termine del colloquio il Gruppo di Valutazione, stila un verbale nel quale sono riportati l'esito e le motivazioni che lo hanno generato.

5.5 Ripetizione dell'esame

Nel caso il candidato venga respinto può ripetere l'esame facendo nuova iscrizione e versando la quota riportata nel modulo di richiesta di certificazione.

6. REGISTRO DEGLI INGEGNERI CERTIFICATI

Ogni persona certificata viene iscritta nel "Registro degli Ingegneri certificati", pubblicato sul sito www.certing.it. Ciò consente di verificare lo stato della certificazione (validità, sospensione, revoca) nonché i dati della persona certificata.

Certing provvede a comunicare periodicamente ad ACCREDIA l'elenco delle persone certificate e le modifiche allo stato delle certificazioni rilasciate.

7. RINNOVO DEL CERTIFICATO

La certificazione ha una durata di **tre anni**.

In prossimità della scadenza, l'ingegnere certificato dovrà fornire a Certing, evidenze di aver mantenuto la continuità operativa nel campo/specializzazione per il quale è certificato.

Certing verifica che la documentazione sia conforme ai requisiti e ripete l'esame di certificazione nelle stesse modalità previste per la prima certificazione, limitandosi a verificare la competenza in merito alle esperienze maturate negli ultimi tre anni.